

**DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 33 DEL 10/04/2018**

**OGGETTO: PROCEDURA PER LA DESIGNAZIONE E NOMINA DEL SEGRETARIO GENERALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI FOGGIA. NOMINA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE.**

Risultano presenti i componenti di seguito indicati:

num	Componente	settori e ambiti di rappresentanza	presente	assente
1	PORRECA Fabio – Presidente	settore Servizi alle Imprese	X	
2	DE FILIPPO Giuseppe – Vice Presidente	settore Agricoltura	X	
3	ANGELILLIS Luigi	settore Industria	X	
4	CARRABBA Raffaele	settore Agricoltura	X	
5	GIULIANO Onofrio	settore Agricoltura	X	
6	LA TORRE Lucia Rosa	settore Commercio	X	
7	MERCURI Giorgio	settore Cooperazione		X
8	ROSIELLO Paolo	settore Turismo	X	
9	TROMBETTA Salvatore Antonio	settore Artigianato	X	

E' altresì presente il Collegio dei Revisori dei Conti come segue:

Componenti		presente	assente
Dr.ssa LEONE Raffaella	Presidente del Collegio dei Revisori	X	
Dr. LAPALORCIA Antonello	Revisore		X
Dr. RUSSO Massimo	Revisore	X	

Funge da Segretario il Dott. Giuseppe SANTORO, Segretario Generale f.f. dell'Ente.  
Il Presidente, accertata la presenza del numero legale, dichiara aperta la discussione.

\*\*\*\*\*

Riferisce il Presidente,

Con precedente deliberazione n. 19 del 5 febbraio 2018 la Giunta ha avviato l'iter per la designazione e la nomina del Segretario Generale approvando il relativo avviso di selezione, in pubblicazione dal 20 febbraio 2018.

Con il medesimo provvedimento la Giunta ha stabilito di invitare alla selezione tutti gli iscritti al 5 febbraio 2018 all'Elenco nazionale dei Segretari Generali tenuto dal Ministero dello sviluppo economico. Gli uffici camerale, quindi, con nota prot. 1916 del 6/02/2018 hanno chiesto al Ministero l'invio dei nominativi nell'elenco che i competenti uffici ministeriali hanno provveduto ad inviare in data 08/02/2018, non senza aver chiesto ed ottenuto prima copia della citata deliberazione n. 19/2018,

Gli iscritti nell'elenco con nota prot. 2463 del 14/02/2018 sono stati invitati a presentare domanda di partecipazione alla selezione entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'Avviso e quindi entro il 22 marzo 2018, differito poi al 23 in considerazione della chiusura degli uffici camerali il giorno 22 per la ricorrenza del santo patrono di Foggia.

Ad oggi sono pervenute n. 14 domande di partecipazione alla selezione, con relativi curricula il cui esame, ai sensi dell'art. 5 dell'Avviso di selezione, deve essere effettuato da apposita commissione nominata dalla Giunta in alternativa ad un esame diretto da parte della stessa Giunta, come previsto dalla circolare n. 2566/c del 23/9/2003. Con tale circolare il Ministero ha dato facoltà alle Camere di commercio di procedere all'esame delle domande di partecipazione alla selezione del Segretario Generale direttamente - ad opera della Giunta - o per il tramite di una commissione speciale della quale possono far parte anche componenti esterni, esperti in specifici settori e con la raccomandazione di prevedere anche la partecipazione di un rappresentante dell'Unioncamere al fine di assicurare una azione di coordinamento delle procedure comuni all'intera rete camerale.

Si rende, pertanto, necessario nominare detta commissione in numero cinque componenti scelti tra i membri di Giunta o di Consiglio e di esperti esterni.

Per consentire ogni utile valutazione circa la composizione della commissione ed i relativi criteri di nomina e di funzionamento si ritiene utile ricordare che la procedura di selezione, riservata agli iscritti nello speciale elenco dei segretari generali tenuto dal Ministero dello sviluppo economico, è disciplinata da una normativa speciale (art. 20 della legge n. 580/1993 e circolare n. 3566/c del 23/9/2003) ma soggiace anche a disposizioni di carattere generale come indicato dalla medesima circolare n. 3566/2003, con particolare riferimento alla normativa in tema di incompatibilità tra i membri della commissione di valutazione e i candidati.

Tali disposizioni di carattere generale si rinviengono in particolare all'art. 11, comma 1, del D.P.R. n. 487/1994 («*Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi*») ai sensi del quale «*I componenti [della commissione], presa visione dell'elenco dei partecipanti, sottoscrivono la dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi ed i concorrenti, ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile*» .

In tal senso si è espressa anche l'ANAC con Delibera n. 209 del 1 marzo 2017 che, nel sottolineare gli orientamenti del Consiglio di Stato in ordine alla tassatività delle cause di incompatibilità ed al divieto di estensioni analogiche, ha testualmente precisato:

- a) *ai fini della sussistenza di un conflitto di interessi fra un componente la commissione di concorso e un candidato, la collaborazione professionale o la comunanza di vita, per assurgere a causa di incompatibilità, così come disciplinata dall'art. 51 c.p.c., deve presupporre una comunione di interessi economici o di vita tra gli stessi di particolare intensità e tale situazione può ritenersi esistente solo se detta collaborazione presenti i caratteri della sistematicità, stabilità, continuità tali da dar luogo ad un vero e proprio sodalizio professionale;*
- b) *la valutazione della ricorrenza di una causa di incompatibilità di cui all'art. 51 c.p.c spetta all'amministrazione che deve verificare le autodichiarazioni rilasciate dai commissari ai fini del citato art. 51, le quali devono riportare l'indicazione della tipologia di eventuali rapporti a qualsiasi titolo intercorsi o in essere con il candidato».*

Da quanto sopra, emerge con tutta evidenza che si deve ritenere ammissibile la costituzione della commissione composta solo da membri di Giunta o da membri di Giunta ed esperti esterni non rilevandosi neppure alcuna incompatibilità tra i commissari e i candidati, anche nel caso in cui partecipino dirigenti dipendenti della Camera di commercio interessata.

In tal senso, si riscontrano numerosi e consolidati orientamenti giurisprudenziali che escludono *“l’obbligo di rispettare tutte le norme vigenti in materia di procedure selettive pubbliche, ivi comprese quelle sulla composizione della Commissione di valutazione, sulle incompatibilità e sulla predeterminazione dei criteri di valutazione dei titoli”* (T.A.R. Puglia Bari Sez. II, Sent., 10-07-2015, n. 1041).

Inoltre, secondo il Consiglio di Stato (Cons.Stato, sez. VI, 5 novembre 2007, n. 5697), la scelta è *“caratterizzata dall’evidenziata ampia discrezionalità derivante dal carattere necessariamente fiduciario della designazione da operare, corrispondente allo spazio di autonomia riconoscibile in capo alle Camere di commercio in ragione della loro natura esponenziale anche di interessi economici privati”*.

Difatti, si può argomentare che la selezione con la successiva designazione e nomina del Segretario Generale rappresenta una procedura riservata e finalizzata all’individuazione del candidato con profilo maggiormente rispondente alle esigenze dell’Amministrazione e in grado di dialogare costruttivamente con gli organi di indirizzo politico, interpretandone gli indirizzi in chiave operativa e di orientamento costante ai risultati.

Con riferimento alla procedura selettiva volta a scegliere tra gli iscritti nell’elenco degli aspiranti Segretari Generali il soggetto più meritevole da proporre per la designazione a Segretario Generale il TAR Puglia ha precisato che ciò *non comporta l’obbligo di rispettare tutte le norme vigenti in materia di procedure selettive pubbliche, ivi comprese quelle sulla composizione della Commissione di valutazione, sulle incompatibilità e sulla predeterminazione dei criteri di valutazione dei titoli”* (T.A.R. Puglia Bari Sez. II, Sent., citata=.

D’altra parte anche l’Adunanza della Sezione Seconda del Consiglio di Stato ha evidenziato: *“Ne discende che nel caso in cui, per pervenire alla designazione, la Giunta proceda ad una selezione di candidati, essa non è obbligata ad affidare la valutazione ad una Commissione di valutazione, composta secondo i criteri recati dall’art. 35 D.Lgs. n. 165 del 2001, recante la disciplina applicabile alle procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni ma può agire direttamente, sulla base dei criteri prefissati”* (Cons. Stato, Sezione Seconda, Adunanza di Sezione del 5 dicembre 2012, numero affare 08987/2012, parere numero 01187/2013 del 12/03/2013).

Quindi, si ritiene non applicabile neppure la normativa in materia di reclutamento del personale di cui all’art. 35 del d.lgs. n. 165/2001, che alla let. e) del comma 3 disciplina la *“composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell’organo di direzione politica dell’amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali”*.

In conclusione, si ritiene che non sussistono particolari vincoli nella nomina della commissione di valutazione se non quelli derivanti dalla normativa di carattere generale concernenti gli specifici casi di incompatibilità di cui agli art. 51 e 52 del c.p.c. - la cui mancanza dovrà essere adeguatamente dichiarata in sede di accettazione dell’incarico - e l’obbligo di assicurare, salvo impossibilità, la presenza di entrambi i generi.

Giova ricordare, quindi, che - per quanto è dato conoscere - la composizione delle commissioni di valutazione in analoghe procedure di selezione è stata variamente determinata dalla Giunta delle Camere di commercio prevedendo tre o cinque componenti, oltre al Segretario verbalizzante, e che fra essi figura sempre il Presidente della Camera di commercio e non di rado un componente esterno (docente, magistrato o rappresentante di associazione economica) e sempre un rappresentante di

Unioncamere. Al riguardo, sarà inviata apposita richiesta di designazione a tale ente; il nominativo che sarà comunicato integrerà, in via automatica, la Commissione oggi nominata.

E' utile, inoltre, ricordare sin da ora che ai fini della predisposizione dell'atto di nomina del segretario generale da parte del Ministero, sarà necessario che alla Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - Divisione III Sistema camerale - dovrà essere trasmessa la seguente documentazione:

1. deliberazione di giunta concernente l'apertura del procedimento selettivo per la designazione del segretario generale;
2. deliberazione di giunta di nomina della commissione cui è affidato il procedimento;
3. deliberazione di individuazione dei requisiti richiesti e della scala di punteggio attribuibile ad ogni caratteristica;
4. verbali delle sedute della commissione di valutazione;
5. provvedimento di giunta contenente la relazione finale della commissione e la designazione del soggetto prescelto;
6. dichiarazione di accettazione dell'incarico da parte del soggetto designato

#### LA GIUNTA

UDITA la relazione del Presidente sull'argomento;

VISTO l'art. 20 della legge n. 580/1993 concernente le funzioni e le procedure di nomina del Segretario Generale delle Camere di Commercio;

RICHIAMATA la deliberazione n. 19 del 5/2/2018 concernente l'avvio della procedura per la designazione e nomina del Segretario Generale della Camera di commercio di Foggia;

VISTO l'art. 5 dell'Avviso di selezione che demanda alla Giunta l'individuazione e nomina della Commissione;

VISTO il D.P.R. n. 487 contenente il *Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi.*

VISTA la circolare n. 3566/c del 22/9/2003 concernente i criteri generali per la procedura di designazione e la nomina del segretario generale delle camere di commercio;

PRESO ATTO delle disposizioni in tema di incompatibilità e di conflitto di interesse, in particolare della Delibera ANAC n. 209 del 1 marzo 2017;

RITENUTO opportuno nominare una commissione composta da cinque componenti effettivi;

RITENUTO, inoltre, opportuno nominare sin da ora anche i relativi supplenti che potranno intervenire alle sedute nelle ipotesi di impedimento grave e documentato dei componenti effettivi;

DATO ATTO dell'istruttoria del dott. Giuseppe Santoro, responsabile del procedimento;

ad unanimità di voti espressi per appello nominale

#### DELIBERA

1. di nominare la Commissione di valutazione delle domande di partecipazione alla procedura per la selezione del Segretario Generale della Camera di Commercio di Foggia come segue:

- 1 Fabio Porreca - Presidente CCIAA Foggia
- 2 Giuseppe De Filippo - Vice Presidente CCIAA Foggia
- 3 Lucia La Torre - componente Giunta CCIAA Foggia
- 4 Giovanni Cannata - Rettore di Universitas Mercatorum, Università telematica delle Camere di commercio italiane
- 5 Dirigente Unioncamere Roma

2. di disporre l'integrazione in via automatica della commissione suddetta con il nominativo del dirigente che sarà designato da Unioncamere, sulla base di richiesta in tal senso inviata dalla



Camera;

3. di nominare il dott. Giuseppe Santoro Segretario della Commissione, coadiuvato dalla dott.ssa Valentina Altamura, responsabile del Servizio Affari Generali e Personale;
4. di inoltrare il presente provvedimento alla Consigliera di Parità regionale, ai sensi dell'art. 57, comma 1-bis del D. Lgs. n. 165/2001.

**IL SEGRETARIO**  
**(dott. Giuseppe Santoro)**

Firmato digitalmente ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. 82/2005

**IL PRESIDENTE**  
**(dott. Fabio Porreca)**

Firmato digitalmente ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. 82/2005

Visto per la regolarità contabile  
Il responsabile gestione finanziaria e programmazione  
(dott. Luigi Di Pietro)  
Firmato digitalmente ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. 82/2005